23241/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Espropriazione

R.G.N. 13278/03

16721/03

Cron. 23241

Rep. 4786

Ud.20/10/05

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. -

Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -

Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -

Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE PAGLIARA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell'avvocato CARLO ALBERTO TROILI MOLOSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VALENTINO, giusta delega a margine del ricorso;

2005

5281

- ricorrente -

contro

DILUIRE MARIA, FALLENTI NICOLO', elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ORLANDO - STUDIO dell'avvocato GIORGIO NATOLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONINO RIZZO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

AUSL/5 MESSINA;

- intimata -

e sul 2° ricorso n° 16721/03 proposto da:

ASSESSORATO ALLA SANITA' REGIONE SICILIANA - GESTIONE LIQUIDATORIA EX U.S.L. 42 MESSINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

COMUNE PAGLIARA, FALLENTI NICOLO', DILUIRE MARIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3168/02 del Tribunale di MESSINA, depositata il 05/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/05 dal Consigliere Dott. Massimo

BONOMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione G.O.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 ottobre 1992 i coniugi Nicolò Fallenti e Maria Diluire chiedevano al Pretore di Messina, sezione distaccata di Alì Terme, di essere reintegrati nel possesso di un immobile di loro proprietà, sito nel territorio del Comune di Pagliata, deducendo che erano stati spogliati del possesso di tale immobile il 13 maggio 1992, in conseguenza dell'esecuzione di un'ordinanza sindacale con la quale ne era stata disposta l'occupazione di urgenza. Chiedevano anche che la USL 42 di Messina Sud ed il Comune di Messina fossero condannati in solido al risarcimento dei danni, deducendo che lo spossessamento era avvenuto *sine titulo* perché l'occupazione era avvenuta quando la dichiarazione di pubblica utilità aveva ormai perduto efficacia, essendo decorsi più di tre anni dalla delibera di approvazione del progetto, risalente al 13.10.1988, e del decreto di finanziamento dell'opera, emesso il 20.3.1989, senza che i lavori per la costruzione dell'opera pubblica avessero inizio.

Si costituivano in giudizio il Comune di Pagliara e la USL 42 di Messina Sud eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con sentenza in data 10-13.12.1993 il Pretore dichiarava il difetto di giurisdizione e compensava interamente le spese di lite.

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 20 novembre - 5 dicembre 2002, in accoglimento dell'appello proposto da Nicolò Fallenti e Maria Diluire, condannava il Comune di Pagliara e l'AUSL n. 5 di Messina al pagamento in favore degli appellanti della somma complessiva di euro 78.568,60=, oltre alla rivalutazione dalla fine del 1992 alla sentenza e gli interessi per il periodo successivo. Osservava il Tribunale, per quanto rileva in questa sede:

a) che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l'occupazione di urgenza sia preceduta da una dichiarazione di pubblica utilità illegittima o, comunque, inefficace;

b) che, nella specie, la dichiarazione di pubblica utilità era divenuta inefficace per la scadenza del termine triennale per l'inizio dei lavori previsto dall'art. 1 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978 n. 35, termine che decorre, per le opere finanziate dalla regione, dall'emissione del decreto assesso-

riale di finanziamento, e non dalla data di registrazione di tale deceto, come ritenuto dal giudice di primo grado;

c) che gli appellanti avrebbero potuto chiedere non solo il risarcimento del danno, ma anche la restituzione del bene, non ricorrendo un'ipotesi di c.d. occupazione acquisitiva o accessione invertita, e che essi, prima implicitamente, mediante la richiesta di indagine tecnica al fine di accertare il valore dell'immobile, e poi esplicitamente, in sede di comparsa conclusionale, aveva chiesto l'integrale risarcimento per la perdita definitiva del bene.

Avverso la sentenza d'appello il Comune di Pagliara ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, di cui uno riguardante la giurisdizione.

Nicolò Fallenti e Maria Diluire hanno resistito con controricorso.

L'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana - Gestione liquidatoria della ex USL 42 di Messina, ha proposto controricorso, chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione del Comune, nonché ricorso incidentale sulla base di tre motivi, di cui uno riguardante la giurisdizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Queste Sezioni Unite devono esaminare esclusivamente le questioni di giurisdizione poste dal primo motivo del ricorso principale e dal primo motivo del ricorso incidentale.

Il ricorrente principale lamenta violazione delle norme riguardanti la giurisdizione esclusiva dell'autorità amministrativa in materia di procedure espropriative e difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. .

Si sostiene, in particolare, che, basandosi le richieste di reintegra e risarcitorie su presunti vizi ed irregolarità della procedura espropriativa, non si era in presenza di una situazione di mancanza assoluta di potere, sicché restava ferma, in conseguenza dell'atto correttamente emanato dalla p.a., la degradazione del diritto soggettivo a interesse legittimo, e quindi la giurisdizione del giudice amministrativo. Tale conclusione deriverebbe anche dagli art. 33 e 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come modificati dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), che sarebbero applicabili anche agli illeciti perfezionativi anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione delle regole sul riparto di giurisdizione e violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regione Sicilia n. 35 del 1978.

Secondo il ricorrente incidentale il termine triennale entro il quale i lavori devono essere iniziati, stabilito dall'art. 1 citato, va fatto decorrere, per le opere finanziate dalla Regione ai sensi della L.R. n. 19 del 1972, non dalla data di emissione del decreto di finanziamento, ma dalla data di registrazione di tale decreto da parte della Corte dei Conti, derivando solo da tale momento la certezza sull'erogabilità del finanziamento. Utilizzando quale *dies a quo* la data di registrazione del decreto, i tre anni non sarebbero decorsi al momento dell'inizio dei lavori, con la conseguente inconfigurabilità di una posizione di diritto soggettivo dei controricorrenti e l'insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

3. Non appare fondato né il primo motivo del ricorso principale né il profilo attinente alla giurisdizione del primo motivo del ricorso incidentale.

Il giudice di appello ha ritenuto che nella specie ricorresse un'ipotesi di c.d. occupazione usurpativa (e non occupazione acquisitiva o accessione invertita) perché il decreto di occupazione d'urgenza (del 14 a-

prile 1992) e la successiva trasformazione irreversibile del fondo (nei primi mesi dell'anno 1993) erano intervenuti dopo che era cessata l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per essere decorso il termine triennale dall'emissione (in data 20 marzo 1989) del decreto assessoriale di finanziamento senza che i lavori fossero iniziati.

Seguendo invece la tesi del ricorrente principale e di quello incidentale - e cioè della perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità - dovrebbe ritenersi intervenuta un'occupazione acquisitiva, a seguito dell'irreversibile trasformazione dell'immobile senza che sia stato emanato un decreto di esproprio.

Osserva il Collegio che in entrambi i casi (occupazione usurpativa ovvero occupazione acquisitiva) la presente controversia è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Va anzitutto rilevato che, essendo il giudizio di primo grado iniziato nel 1992, non è applicabile la normativa, richiamata dal ricorrente principale, che è stata introdotta con il decreto legislativo n. 80 del 1998, modificato dalla legge 205 del 2000, né la disciplina contenuta nel D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), atteso

che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c., come modificato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990 n. 353, tenuto anche conto della disciplina transitoria introdotta dall'art. 90 della medesima legge, come successivamente modificata).

La giurisdizione (ordinaria o amministrativa) va pertanto individuata sulla base della natura della posizione giuridica soggettiva che si assume lesa (diritto soggettivo o interesse legittimo).

Ora, riguardo all'occupazione cosiddetta "usurpativa", la relativa inconfigurabilità di situazione giuridiche aventi consistenza di interessi legittimi (e la conseguente, speculare configurabilità di posizioni di diritto soggettivo, tutte le volte che si dibatta in tema di azioni restitutorie o risarcitorie correlate al diritto di proprietà, ovvero di situazioni possessorie) impedisce di ritenere legittimamente predicabile la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2005 n. 11335; nello stesso senso, Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2005 n. 600).

Ugualmente, pur in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità, secondo la giurisprudenza di questa Corte che precede il d. lgs. n. 80 del 1998, la domanda

con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita (o occupazione appropriativa) derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa di pagamento del controvalore del terreno occupato e di risarcimento di ogni conseguente danno, attiene ad un diritto soggettivo ed è, pertanto, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che si riveli idonea a fondare la giurisdizione amministrativa la deduzione dell'illegittimità di atti della procedura espropriativa seguita dalla pubblica amministrazione. (Cass. Sez. Un. 3 marzo 1994 n. 2076; nello stesso senso, Cass. Sez. Un. 17 ottobre 2003 n. 15559, riguardante una fattispecie non soggetta alla disciplina recata dal D.Lgs. n. 80 del 1998 né a quella della legge n. 205 del 2000, essendo la controversia in corso davanti al giudice ordinario alla data del 30 giugno 1998).

4. Devono, pertanto, rigettarsi il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, limitatamente per quest'ultimo alla questione di giurisdizione, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario.

Ai fini della decisione sui restanti motivi e questioni la causa va rimessa al Primo Presidente per

l'assegnazione ad una sezione semplice ex art. 142 disp. att. c.p.c. .

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, limitatamente alla questione di giurisdizione, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette il ricorso al Primo Presidente ai fini dell'assegnazione ad una sezione semplice per la decisione in ordine ai restanti motivi e questioni.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2005.

Il Cons. est. — Il Presidente

Dott. Massimo Bonomo — Dott. Rafaele Corona

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, 17 NOV. 2005
IL CANCELLIERE C1
Giambattista